

N. 01-3 del registro

N. 1613 del repertorio

Concessioni – Anno 2020

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista l'istanza presentata da Cecchini Massimo S.r.l., C.F. [REDACTED] residente in Pesaro (PU), Viale Monfalcone n. 5, prot. n. ARR-6620 in data 12.07.2019, e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot. n. ARR-5449 in data 11.05.2020;

Vista la precedente licenza n. 6 del 23.02.2016;

Vista la pubblicazione della domanda in data 24.12.2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Pesaro dell'avviso pubblico inerente la richiesta di concessione in oggetto, acquisito al prot. ARR-1054 in data 29.01.2020;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della Capitaneria di Porto di Pesaro dell'avviso pubblico inerente la richiesta di concessione in oggetto, acquisito al prot. ARR-1125 in data 30.01.2020;

Vista la nota prot. n. 5001 del 07.04.2020 della Capitaneria di Porto di Pesaro, acquisita al prot. n. ARR-4384 in data 07.04.2020;

Vista la nota prot. n. 16785/RU del 06.05.2020 dell'Agenzia delle Dogane di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-5449 in data 11.05.2020;

Vista la delibera n. 1 in data 04.02.2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. 6/09/2011 n.159 della B.D.N.A. in data 14.01.2020 PR_PUUTG_Ingresso_0002310_20200114, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 361,90, in data 31.03.2020, richiesto con atto di accertamento n. 01-89/20 in data 05.03.2020;

Visto il versamento in numerario dell'importo di € 1.000,00 in data 02.05.2017, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale

Vista la polizza assicurativa n. 268.014.0000905633 emessa in data 03.04.2020 dalla società Vittoria Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Pesaro, con sede in Via Rossini n. 268, per un importo assicurato RCT-RCO di € 1.000.000,00 unico;

Vista la polizza assicurativa n. 268.047.0000905630 emessa in data 02.04.2020 dalla società Vittoria Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Pesaro, con sede in Via Rossini n. 268, per l'importo di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

a **CECCHINI MASSIMO**

codice fiscale [REDACTED]

di occupare **uno specchio acqueo di mq. 43,05** situata nel **Porto di Pesaro** e precisamente **lungo Calata Caio Duilio - posto di ormeggio zona D/12/BIS per il mantenimento dell'ormeggio della propria unità da diporto compreso parabordi e cavi di ormeggio** e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione

Canone dovuto anno 2020 = € 361,90 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/01/2020 al 31/12/2023**.

La durata della presente licenza resta subordinata alla eventuale applicazione di proroghe ex lege per le concessioni ricadenti all'interno degli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale, nelle modalità e nelle tempistiche che saranno impartite dallo Stato, ovvero dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vigilante sulle Autorità di Sistema Portuale.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli ; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse ; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate ; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ogni altro assenso che sia dovuto per legge da altri soggetti istituzionali competenti.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli

oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili.
- 8) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 9) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accertamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di tutela ambientale, di polizia marittima e di ordine pubblico.
- 11) I dispositivi di ormeggio predisposti in sito a cura del soggetto concessionario, in particolari i parabordi e le cime, dovranno riportare caratteristiche e requisiti idonei alla tipologia ed alle dimensioni dell'imbarcazione a cui essi saranno asserviti. Per tale scopo, il concessionario condurrà preventivamente appropriate valutazioni tecniche, anche avvalendosi di soggetti adeguatamente qualificati.
- 12) Dovranno essere effettuate costantemente adeguate attività di custodia e manutenzione, seguendo la buona prassi e le indicazioni riportate nelle schede tecniche delle stesse attrezzature.
- 13) Per la gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito della concessione verranno rispettate le disposizioni delle vigenti norme legislative, di cui in particolare si richiama il D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. (*Norme in materia ambientale*), oltre alle prescrizioni del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico relativo al porto di Pesaro nonché alle norme ed ai regolamenti locali applicabili in proposito.
- 14) Il concessionario ha presentato un deposito cauzionale dell'importo di € 1.000,00 mediante versamento in numerario in data 02.05.2017 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale.
- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo il Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della legge 5 maggio 1989, n. 160 - Misura minima del canone applicabile Articolo 9 con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 16) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

IL CONCESSIONARIO

Massimo Cecchini

Validità prorogata fino ai 31/12/2024 ai sensi dell'art. 199
comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni
in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis
del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 9/6/26

L'Ufficiale Rogante

Validità prorogata fino al 31/12/2025 ai sensi dell'art. 199
comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni
in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis
del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.


Data 9/6/26

L'Ufficiale Rogante

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, così come rappresentato, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pesaro (PU), Viale Monfalcone n. 5.

Ancona, addì 07 LUG. 2020


IL CONCESSIONARIO
Massimo Cecchini



IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri



L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli



Validità prorogata al _____
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data _____

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

Validità prorogata al _____
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data _____


L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona		
il	15/07/2020	al n° 106 serie 1
con l'esazione di euro	900,00	
L'Ufficiale Rogante (Avv. Matteo Paroli)		

Sistema Informativo Demanio marittimo
Amministrazione: Capitaneria di porto PESARO
Stralcio Cartografico
 Rappresentazioni attive: Stato d'Uso

E = 2351666,154
 N = 4864854,562

E = 2351831,152
 N = 4864854,562



E = 2351666,154
 N = 4864689,564

Scala di: 1:1000

E = 2351831,152
 N = 4864689,564

DATI CATASTALI	
Agenzia del Territorio:	PESARO-URBINO
Comune:	PESARO (G479)
Sezione:	E
Foglio:	19
Allegato:	
Sviluppo:	Z

PESARO 08/08/2012

